

CITTA' DI
VENEZIA



MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO ZELARINO

Deliberazione n° 03

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio: PD 2015/757 Modifiche al “Regolamento comunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44) – Parere.

Estratto dal registro delle deliberazioni del **CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ**
Sessione straordinaria – 1[^] Convocazione – Seduta Pubblica

SEDUTA DEL 05 febbraio 2016

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BALDAN Dorianò	X	
BERTOLA Daniele	X	
BROLLO Luciano	X	
CENTAZZO Mirco	X	
CHIAVEGATO Lucia		X
CORÒ Marco	X	
DA PREDÀ Sara	X	
GOBBIN Laura	X	
IOVON Jacopo		X
LOMBARDI Nicola	X	
MILAN Dario	X	
MINTO Nicola	X	
RAMPAZZO Luisa		X
ROSSATO Simone	X	
SALIERI Enrica	X	
SCAGGIANTE Loris		X
TRABUCCO Gianluca	X	
ZABEO Gaetano	X	
ZANATTA Emanuela	X	
Totale	15	4

PRESIEDE: Gianluca TRABUCCO

PARTECIPA: Luciano MARINI

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio: PD 2015/757 Modifiche al “Regolamento comunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44) – Parere.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO ZELARINO

A relazione del Presidente;

- Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 avente per oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”;
- Visto lo Statuto della Città di Venezia;
- Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità;
- Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Chirignago Zelarino;

- Considerato che sono giunte contestualmente otto richieste di parere su altrettante modifiche regolamentari:

- 1) Modifiche al “ Regolamento Comunale delle Municipalità”.
- 2) Modifiche al “Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell'Albo delle Associazioni (omissis)”.
- 3) Approvazione del nuovo “Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi e l'utilizzo di palestre scolastiche”.
- 4) Modifiche al “Regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica di competenza delle Municipalità – Rinominato “Regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica (omissis)”.
- 5) Modifica del “Regolamento comunale del servizio refezioni scolastiche”.
- 6) Modifica del “Regolamento comunale del servizio trasporti scolastici”.
- 7) Modifica dell'articolo 5, comma quinto, del “Regolamento COSAP”.
- 8) Abrogazione del “Regolamento del Sistema Bibliotecario Comunale”.

- Atteso che la lettura sistematica e congiunta delle otto proposte di modifica regolamentare rileva alcuni punti di riflessione comuni condizionanti in modo identico il parere del Consiglio di Municipalità su ogni singolo Regolamento modificato.

RILEVATO CHE

- L'indeterminatezza su quale struttura organizzativa l'Amministrazione voglia attuare in relazione alle modifiche regolamentari proposte non consente di valutare approfonditamente gli effetti reali delle modifiche stesse sulla Città, per cui le modifiche sono intempestive rispetto la scelta di base sull'assetto globale dei Servizi.

- Il complesso delle norme modificate o abrogate comporta una evidente riduzione delle funzioni, servizi ed attività assegnate con esclusività ed autonomia alle Municipalità, rispetto gli atti organizzativi della struttura comunale e del relativo funzionigramma, da ultimo aggiornati con DG n. 101/2014 e DG n. 160/2015 e per adesso ancora pienamente vigenti.

- Tale riduzione di funzioni, servizi ed attività assegnate in autonomia di gestione e di risorse contrasta con la previsione dell'articolo 17 del D Lvo n. 267/2000, laddove si prevede che le circoscrizioni di decentramento, obbligatoriamente istituite nel comune di Venezia, sono organismi,

oltre che di partecipazione e di consultazione dei cittadini, anche di diretta gestione di servizi di base, che invece non vengono individuati.

- Tale riduzione di funzioni, servizi ed attività, contrasta direttamente anche con l'articolo 22 dello Statuto Comunale laddove prevede che le funzioni amministrative da assegnare sono quelle che esplicano i principi di differenziazione ed adeguatezza, proprie della sussidiarietà.

- L'inserimento nel Regolamento delle Municipalità del nuovo articolo 4, comma quarto, che recita *“Con propria deliberazione, la Giunta Comunale può delegare ulteriori servizi e attività alla Municipalità (omissis)”*, non può che riguardare le ulteriori funzioni delegabili ai sensi del succitato articolo 17 del D. Lvo n. 267/2000 e non quelle di base previste dalla norma nazionale, confermando un assetto di evidente illiceità formale delle nuove statuizioni del comune.

- L'assenza di un raccordo diretto fra le istanze tipicamente locali del cittadino con il livello di governo più vicino (ovvero quello decentrato) comporterebbe un passaggio in più nei procedimenti amministrativi decisori su tali istanze, in contrasto con il divieto di appesantimento dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge n. 241/1990.

- La motivazione ricorrente inerente la *“migliore allocazione delle risorse disponibili”* o dizioni simili, denuncia una prospettiva di centralizzazione delle risorse e degli uffici che comporterebbe un sicuro danno sia per la dovuta vicinanza al cittadino degli uffici e del personale dedicato ai servizi richiesti, sia per la perdita delle grandi professionalità specifiche acquisite negli anni, necessarie per una efficace e rapida risposta sui temi della conoscenza del territorio, dei soggetti richiedenti i servizi (le persone che si rivolgono ai servizi di base) e delle specificità dell'area urbana delle Municipalità (il tessuto economico, del volontariato, dell'associazionismo).

- Il richiamo, nelle motivazioni di alcune delle otto delibere di riforma, all'esigenza di uniformare le priorità dei servizi resi a livello decentrato contrasta in modo diretto con il principio di sussidiarietà su cui si fonda il decentramento nei comuni ove le forme di gestione locale dei servizi sono previste, come nel comune di Venezia, risultando invece opportuno diversificare i servizi resi rispetto il tessuto socio-economico e culturale del territorio.

- L'individuazione del risparmio di bilancio come motivazione per la compressione delle funzioni delle Municipalità appare inconsistente dato che le risorse economiche assegnate a bilancio sono ormai quasi totalmente assegnate per benefici di natura sociale e spese di mantenimento dei servizi educativi, prive di ogni discrezionalità in capo all'organo politico decentrato.

- Appare incoerente una scelta generica di riallocazione delle risorse umane in conseguenza dell'accentramento di alcune funzioni, attività e servizi, quando risulta che vi è in Direzioni centrali personale sotto utilizzato per effetto della revoca mesi or sono dei progetti retribuiti con il fondo produttività.

- Salvo la speranza di essere smentiti, storicamente l'allontanamento di competenze e risorse dalla Municipalità, attuato già allora con la motivazione della scarsità di risorse economiche e di personale, non ha prodotto altro che quanto si rileva sopra, ovvero l'appesantimento del procedimento di risposta al cittadino e l'allontanamento del soggetto attuatore dal cittadino stesso; questo ci insegna la riduzione del Servizio Tecnico delle Municipalità attuata nel 2012.

- Vista la nota prot. n. 2016/14506 del 12/1/2016 con la quale il Sindaco del Comune di Venezia ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 dello Statuto comunale, e ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere di competenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata;

RILEVATO INOLTRE CHE

- Con la modifica dell'articolo 4 del Regolamento delle Municipalità la facoltà del Consiglio comunale di delegare ulteriori funzioni alle Municipalità viene trasformata in facoltà della Giunta

comunale di delegare ulteriori servizi ed attività, in assenza nell'intero ordinamento comunale di un trasferimento di funzioni di base, facendo rimanere di fatto e di diritto l'organismo di decentramento del comune di Venezia privo di competenze come invece statuito dall'articolo 17 del D.Lvo n. 267/2000, pienamente vigente nel comune di Venezia.

- Con la modifica dell'articolo 5, comma primo, lettera l), del Regolamento delle Municipalità viene lasciata alla Municipalità la sola competenza a proporre alla Giunta comunale lavori nel territorio, rimanendo in tal modo la Municipalità solo sede di ricezione di istanze dei cittadini e rinvio all'Amministrazione centrale.

- Con la modifica dell'articolo 34 del Regolamento delle Municipalità l'Esecutivo avrà potere di approvazione solo sulle materie espressamente delegate dal Consiglio di Municipalità, in un contesto articolato in cui le materie disponibili al Consiglio di Municipalità saranno solo quelle delegate dalla Giunta comunale ai sensi del nuovo articolo 4, comma quarto, del Regolamento delle Municipalità, con un evidente effetto di totale dipendenza delle competenze dei due organi della Municipalità dalla Giunta comunale.

- Di nuovo con la modifica dell'articolo 34 del Regolamento delle Municipalità l'Esecutivo non avrà più competenza delegata o diretta in materia di concessione contributi, assegnazione spazi pubblici e assegnazione uso delle palestre scolastiche, almeno fino a che la Giunta comunale, ai sensi del riformulato articolo 4 del Regolamento in questione, non riassegni eventualmente tali competenze.

- Con la modifica dell'articolo 41 del Regolamento delle Municipalità il potere di delega del Sindaco nei confronti del Presidente di Municipalità, prima limitato all'obiettivo tecnico di garantire speditezza, semplificazione e uniformità all'azione amministrativa, ora viene condizionato alla finalità di attuare il programma dell'Amministrazione comunale, trasformando l'organo elettivo di Municipalità, dotato di proprio mandato politico sancito dallo Statuto e dal regolamento attuativo, in esecutore del mandato del Sindaco, in spregio dei fondamentali principi della rappresentatività del territorio e dell'autonomia amministrativa dell'organismo di decentramento, derivanti dall'elezione diretta del Presidente.

- Con la modifica dell'articolo 42, comma 1, del Regolamento delle Municipalità il Consiglio di Municipalità non autorizza direttamente il Direttore ma propone alla Giunta la firma degli accordi e dei protocolli d'intesa rimanendo in tal modo solo sede di ricezione di istanze delle attività coordinate con il privato sociale e rinvio all'Amministrazione centrale.

- Con la modifica dell'articolo 42, comma 2, e dell'articolo 44 del Regolamento delle Municipalità viene modificato il riferimento gestionale da "Direttore" a "Dirigente", con l'evidente intenzione di ridurre la portata organizzativa delle Municipalità nella prossima - e per ora sconosciuta - riorganizzazione del Comune.

- Visto che l'Esecutivo nella seduta del 1 febbraio 2016 ha espresso parere non favorevole;
- Sentita la Commissione competente;
- Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Procedutosi a votazione per alzata di mano, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori, i Consiglieri Gobbin Laura, Minto Nicola, Rossato Simone accerta e proclama il seguente esito:

Presenti: n. 15
Votanti: n. 14 (non partecipa al voto Gruppo M5S – Gaetano Zabeo)
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 3
Astenuiti: n. 1 (Bertola)

Con che

DELIBERA

Esprimere parere **NON FAVOREVOLE** relativo alla **proposta di deliberazione PD n. 757/2015 del 28/12/2015: “Modifiche al “Regolamento comunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44)** per le motivazioni espresse in premessa.

Presiede la seduta

Gianluca TRABUCCO

Partecipa il Direttore della Municipalità

Luciano MARINI

Deliberazione protocollo n. 2016/42723 del 27 gennaio 2016

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio della Municipalità il 9 febbraio 2016 per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

Copia conforme all'originale

Il Direttore della Municipalità
Luciano Marini

Diventa ESECUTIVA ai sensi di legge

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione agli Uffici competenti

Il Direttore
Luciano Marini